

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – SEZIONE DISCIPLINARE

COMUNICATO UFFICIALE N. 1/TFN – Sezione Disciplinare (2015/2016)

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, costituito dall'Avv. Valentino Fedeli, **Presidente f.f.**; dall'Avv. Antonio Valori, dall'Avv. Angelo Venturini, **Componenti**; con l'assistenza alla Segreteria del Sig. Nicola Terra, si è riunito il giorno 2 luglio 2015 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

(205) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PIETRO MONTAQUILA (Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore della Soc. AC Monza Brianza 1912 Spa) e della Società AC MONZA BRIANZA 1912 Spa - (nota n. 11231/831pf14-15/SP/gb del 29.5.2015).

(206) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PIETRO MONTAQUILA (Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore della Soc. AC Monza Brianza 1912 Spa) e della Società AC MONZA BRIANZA 1912 Spa - (nota n. 11237/832pf14-15/SP/gb del 29.5.2015).

(207) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PIETRO MONTAQUILA (Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore della Soc. AC Monza Brianza 1912 Spa) e della Società AC MONZA BRIANZA 1912 Spa - (nota n. 11244/833pf14-15/SP/gb del 29.5.2015).

(208) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PIETRO MONTAQUILA (Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore della Soc. AC Monza Brianza 1912 Spa) e della Società AC MONZA BRIANZA 1912 Spa - (nota n. 11257/834pf14-15/SP/gb del 29.5.2015).

1) I deferimenti.

- La Procura federale, con note indicate in epigrafe, ha deferito dinanzi a questo Tribunale Federale Nazionale Sez. Disc. i soggetti ivi indicati, per rispondere, rispettivamente:

- Pietro Montaquila (Amministratore Unico e Legale rappresentante della Società AC Monza Brianza 1912 Spa):

- della violazione dell'articolo 10, comma 3 prima parte CGS, in relazione all'art. 85, lett. C, par. II), punto 1, delle NOIF, e 90, comma 2 NOIF, per non avere provveduto, entro il 31.03.2015, al deposito presso la Co.Vi.So.C. della relazione semestrale al 31 dicembre 2014 nonché

- della violazione dell'articolo 10, comma 3 prima parte CGS, in relazione all'art. 85, lett. C) par. VIII), punto 2, delle NOIF, e 90, comma 2 NOIF, per non aver depositato entro il termine del 31.03.2015, presso Co.Vi.So.C., il prospetto R/I con l'indicazione del Rapporto

Ricavi/Indebitamento, calcolato sulla base delle risultanze della relazione semestrale al 31 dicembre 2014, nonché

- della violazione dell'articolo 10, comma 3 prima parte, CGS, in relazione all'art. 85, lett. C), par. IX), punto 1, delle NOIF, e 90, comma 2 NOIF, per non aver depositato presso Co.Vi.So.C., entro il termine del 31.03.2015, il prospetto P/A con l'indicazione del Rapporto Patrimonio Netto Contabile/Attivo Patrimoniale, calcolato sulla base delle risultanze della relazione semestrale al 31 dicembre 2014, nonché

- della violazione dell'articolo 10, comma 3 prima parte CGS, in relazione all'art. 85, lett. C) paragrafo V), punto 1) delle NOIF ed all'art. 90, comma 2 NOIF, per non avere depositato presso Co.Vi.So.C, entro il 30.04.2015, il report consuntivo riguardante il capitale circolante netto al 31.03.2015

- la Società AC Monza Brianza 1912 Spa, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4 comma 1 del CGS, per le violazioni ascritte al suo Legale rappresentante.

In ciascuno dei deferimenti la Procura Federale ha provveduto alla contestazione della recidiva di cui all'art. 21, comma 1, del CGS con riferimento ad ognuno degli incolpati ed alle condotte già precedentemente sanzionate in ulteriori e distinti procedimenti.

- Nei termini assegnati, gli incolpati non hanno fatto pervenire alcuna memoria difensiva.

- Alla riunione odierna è comparso il Rappresentante della Procura Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità dei deferiti e l'irrogazione della sanzione di mesi 4 e giorni 15 di inibizione per il Sig. Pietro Montaquila e dell'ammenda di € 13.500,00 per la società, tenuto conto della continuazione e della recidiva. E' comparso altresì il deferito di persona assistito dal proprio difensore, il quale ha ammesso la sussistenza degli inadempimenti, ma ha chiesto applicarsi la sanzione della inibizione per mesi uno, non sussistendo la recidiva, bensì solo la continuazione.

2) I motivi della decisione.

Preliminarmente il TFN Sezione disciplinare, su accordo delle parti, dispone la riunione dei quattro procedimenti per evidente connessione soggettiva ed oggettiva.

Ciò premesso, questa Sezione disciplinare rileva che i documenti acquisiti in atti - ed in particolare le note e segnalazioni della Co.Vi.So.C. - offrono ampia ed inequivoca prova dell'esistenza degli addebiti mossi dalla Procura federale per il mancato deposito, nei termini previsti dalle norme vigenti, della documentazione sopra richiamata.

D'altra parte, né l'Amministratore Unico né la Società incolpata hanno formulato osservazioni e/o giustificazioni e risultano pertanto pienamente consapevoli del mancato adempimento a quanto statuito dalle norme richiamate.

Per quanto precede, sono sanzionabili la condotta ascrivibile all'Amministratore Unico e legale rappresentante della Società e la Società stessa a titolo di responsabilità diretta.

In merito alle sanzioni, vista la normativa in riferimento e la richiesta della Procura nonché accertate le responsabilità come da deferimenti e tenuto altresì conto della fondatezza della contestata recidiva con riferimento a condotte poste in essere dagli odierni incolpati e già precedentemente sanzionate in ulteriori e distinti procedimenti, si ritengono congrue quelle di cui al dispositivo

3) Il dispositivo.

Per tali motivi, il Tribunale Federale nazionale, Sezione Disciplinare, in accoglimento dei deferimenti, delibera di infliggere al Signor Pietro Montaquila la sanzione dell'inibizione di mesi 4 (quattro) e alla Società AC Monza Brianza 1912 Spa la sanzione dell'ammenda di € 13.500,00 (tredicimilacinquecento/00).

(211) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ALFONSO MARIA PIANTONI (Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore della Soc. AC Savoia 1908 Srl) e della Società AC SAVOIA 1908 Srl - (nota n. 11362/838pf14-15/SP/gb del 3.6.2015).

(212) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ALFONSO MARIA PIANTONI (Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore della Soc. AC Savoia 1908 Srl) e della Società AC SAVOIA 1908 Srl - (nota n. 11360/837pf14-15/SP/gb del 3.6.2015).

(213) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ALFONSO MARIA PIANTONI (Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore della Soc. AC Savoia 1908 Srl) e della Società AC SAVOIA 1908 Srl - (nota n. 11354/836pf14-15/SP/gb del 3.6.2015).

(214) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ALFONSO MARIA PIANTONI (Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore della Soc. AC Savoia 1908 Srl) e della Società AC SAVOIA 1908 Srl - (nota n. 11346/835pf14-15/SP/gb del 3.6.2015).

I Deferimenti

Con atti del 3 giugno 2015 la Procura Federale ha deferito allo scrivente Tribunale Federale Nazionale Sezione disciplinare il sig. Alfonso Maria Piantoni, all'epoca dei fatti presidente e legale rappresentante della società A.c. Savoia 1908 Srl, per rispondere:

- della violazione di cui all'art. 85, lett. c), paragrafo V), punto 1), delle N.O.I.F., in relazione all'art. 10, comma 3 prima parte, del C.G.S. e all'art. 90, comma 2, delle N.O.I.F. per non avere depositato presso Co.Vi.So.C., entro il termine del 30 aprile 2015, il report consuntivo del capitale circolante netto al 31 marzo 2015.

- della violazione di cui all'art. 85, lett. c), paragrafo IX), punto 1), delle N.O.I.F., in relazione all'art. 10, comma 3 prima parte, del C.G.S. e all'art. 90, comma 2, delle N.O.I.F. per non avere depositato presso Co.Vi.So.C., entro il termine del 31 marzo 2015, il prospetto P/A calcolato sulla base delle risultanze della relazione semestrale al 31 dicembre 2014.

- della violazione di cui all'art. 85, lett. c), paragrafo VIII), punto 2), delle N.O.I.F., in relazione all'art. 10, comma 3 prima parte, del C.G.S. e all'art. 90, comma 2, delle N.O.I.F. per non avere depositato presso Co.Vi.So.C., entro il termine del 31 marzo 2015, il prospetto R/I, con indicazione dei ricavi e dell'indebitamento calcolati sulla base delle risultanze della relazione semestrale al 31 dicembre 2014.

- della violazione di cui all'art. 85, lett. c), paragrafo II), punto 1), delle N.O.I.F., in relazione all'art. 10, comma 3 prima parte, del C.G.S. e all'art. 90, comma 2, delle N.O.I.F. per non avere depositato presso Co.Vi.So.C., entro il termine del 31 marzo 2015, della relazione semestrale al 31 dicembre 2014.

Ha deferito in tutti e quattro i procedimenti anche la società AC Savoia 1908 Srl per responsabilità diretta.

Peraltro in ciascuno dei medesimi deferimenti la Procura Federale ha altresì proceduto alla contestazione della recidiva di cui all'art. 21, comma 1, del CGS con riferimento ad ognuno degli incolpati ed alle condotte già precedentemente sanzionate in ulteriori e distinti procedimenti.

Nei termini assegnati, gli incolpati non hanno fatto pervenire alcuna memoria difensiva. Alla riunione odierna è comparso il Rappresentante della Procura Federale il quale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità dei deferiti e l'irrogazione della sanzione di mesi 4 e giorni 15 di inibizione per il Sig. Alfonso Maria Piantoni e dell'ammenda di € 13.500,00 per la società, tenuto conto della continuazione e della recidiva.

2) I motivi della decisione.

Preliminarmente il Tribunale Federale Nazionale, dispone la riunione dei quattro procedimenti per evidente connessione soggettiva ed oggettiva.

Ciò premesso, questa Sezione disciplinare rileva che i documenti acquisiti in atti - ed in particolare le note e segnalazioni della Co.Vi.So.C. - offrono ampia ed inequivoca prova dell'esistenza degli addebiti mossi dalla Procura federale per il mancato deposito, nei termini previsti dalle norme vigenti, della documentazione sopra richiamata.

D'altra parte, né l'Amministratore Unico né la Società incolpata hanno formulato osservazioni e/o giustificazioni e risultano pertanto pienamente consapevoli del mancato adempimento a quanto statuito dalle norme richiamate.

Per quanto precede, sono sanzionabili la condotta ascrivibile all'Amministratore Unico e legale rappresentante della Società e la Società stessa a titolo di responsabilità diretta.

In merito alle sanzioni, vista la normativa in riferimento e la richiesta della Procura nonché accertate le responsabilità come da deferimenti e tenuto altresì conto della fondatezza della contestata recidiva con riferimento a condotte poste in essere dagli odierni incolpati e già precedentemente sanzionate in ulteriori e distinti procedimenti, si ritengono congrue quelle di cui al dispositivo

3) Il dispositivo.

Per tali motivi, il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, in accoglimento dei deferimenti, delibera di infliggere al Signor Alfonso Maria Piantoni la sanzione dell'inibizione di mesi 4 (quattro) e alla Società AC Savoia 1908 Srl la sanzione dell'ammenda di € 13.500,00 (tredicimilacinquecento/00).

(215) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: NICOLA DI MATTEO (Presidente del CdA e legale rappresentante pro-tempore della Soc. Mantova FC Srl) e della Società MANTOVA FC Srl - (nota n. 11377/839pf14-15/SP/gb del 3.6.2015).

(216) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: NICOLA DI MATTEO (Presidente del CdA e legale rappresentante pro-tempore della Soc. Mantova FC Srl) e della Società MANTOVA FC Srl - (nota n. 11380/840pf14-15/SP/gb del 3.6.2015).

(217) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: NICOLA DI MATTEO (Presidente del CdA e legale rappresentante pro-tempore della Soc. Mantova FC Srl) e della Società MANTOVA FC Srl - (nota n. 11384/841pf14-15/SP/gb del 3.6.2015).

Il Tribunale Federale Nazionale, sezione disciplinare, visto l'accordo ex art. 23 CGS, raggiunto tra il deferito Nicola Di Matteo e la Procura federale, in merito all'applicazione di sanzione nei confronti del predetto Di Matteo;

visto che il Procuratore federale deve provvedere alla trasmissione alla Procura Generale dello Sport del Coni, per eventuali osservazioni da parte della stessa a norma dell'art. 23

CGS;

rinvia alla riunione del 22.7.2015 ore 14.00 per i successivi adempimenti da parte della Procura federale, con sospensione dei termini di cui all'art. 34 bis, comma 5 del CGS anche nei confronti della Società non comparsa, senza ulteriori comunicazioni.

(226) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FULVIO COLINI (allenatore della Soc. Pescara C/5) e della Società PESCARA C/5 - (nota n. 11630/597pf14-15/GT/dl del 8.6.2015).

La Procura Federale, con atto dell'8 giugno 2015, ha deferito a questa Sezione disciplinare del Tribunale Federale Nazionale il Sig. Fulvio Colini, all'epoca del fatto allenatore della squadra dell'ASD Pescara C/5, per violazione dell'art. 1 bis comma 1 CGS, in quanto il predetto nel corso di un *time out* della gara Pescara C/5 – Asti C/5 dell'1° marzo 2015, valevole come finale di Coppa Italia Nazionale Serie A, rivolto ai propri calciatori aveva pronunciato espressioni definite denigratorie della manifestazione sportiva con allusioni offensive della onorabilità delle istituzioni federali organizzatrici o della direzione arbitrale, il cui audio veniva ascoltato dai telespettatori dell'emittente Rai Sport 1 che trasmetteva la gara.

Unitamente al Colini è stata deferita la Società ASD Pescara C/5 a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 4 comma 2 CGS.

Il Sig. Colini, nel corso della sua personale audizione innanzi l'Organo inquirente, ha ammesso che le espressioni di che trattasi erano state da lui effettivamente pronunciate, ma che esse erano dipese da una sorta di *trans* agonistica, determinata anche dal suono di una banda musicale, posizionata proprio dietro le sue spalle e dal vociare dei circa tremila tifosi presenti, che gli impedivano di sfruttare i sessanta secondi del *time out* che aveva a disposizione per scuotere i suoi calciatori, protagonisti in negativo di già quattro falli e che avrebbero subito un tiro libero se ne avessero commesso un altro.

Il Colini non ha fatto pervenire memorie, né è comparso alla riunione odierna, nella quale la Procura Federale, illustrato il deferimento, ne ha chiesto l'accoglimento, con l'applicazione delle seguenti sanzioni: ammenda di € 500,00 (cinquecento) a carico del Sig. Fulvio Colini e di € 1.500,00 (euro millecinquecento) a carico della Società ASD Pescara C/5.

Il Tribunale Federale Nazionale osserva quanto segue.

Le espressioni contestate al deferito, riportate su di un DVD acquisito agli atti, erano state del seguente letterale tenore:

“ aho! ma vaff..... a! Avete rovinato una finale.

Aho! Non facciamo il 5° fallol'assegnano a tavolino questa coppa di mer..., a tavolino la stanno assegnando questa coppa di mer....

Non li tocchiamo, non li tocchiamo c... è una vergogna, prendiamo campo su, così non vengono a simolare qui questi fenomeni!”

In questo contesto, non smentito dal diretto interessato, appare evidente che l'uso di siffatte espressioni, rivolte in parte verso il pubblico e la banda che suonava ed in parte pronunciate a ridosso dell'arbitro, in parte ancora verso i calciatori che gli erano intorno, integri la violazione del ben noto principio sancito dall'art. 1 bis comma 1 CGS, sicchè il deferimento deve essere accolto, non costituendo circostanza attenuante nè lo stato emozionale del Colini determinato da una gara sentita e delicata quale era la finale della Coppa Italia Nazionale Serie A, né il pentimento dello stesso Colini, che, terminata la gara e stemperata la tensione, era andato a congratularsi con la squadra avversaria risultata

vincitrice e con gli arbitri che avevano diretto la gara.

Appare equo applicare sanzioni di minore entità rispetto al chiesto, quantificate come da dispositivo.

P.Q.M.

Accoglie il deferimento ed infligge al Sig. Fulvio Colini, all'epoca del fatto allenatore della Società ASD Pescara C/5, la squalifica di gg. 30 (trenta) ed alla Società ASD Pescara C/5 l'ammenda di € 500,00 (euro cinquecento/00).

Il Presidente f.f. del TFN
Sez. Disciplinare
Avv. Valentino Fedeli

“”

Publicato in Roma il 02 luglio 2015

Il Segretario Federale
Antonio Di Sebastiano

Il Presidente Federale
Carlo Tavecchio